

**STUDIO NOTARILE CIRIANNI
DOTTOR FRANCESCO CIRIANNI**

BOZZA

Comuni

Ai sensi dell'art. 16 li comma lettera c) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, viene sottoscritto il presente patto parasociale al fine di disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società AREZZO CASA S.P.A.

Il presente patto ha durata anni (anche più di 5 ai sensi della lettera c II comma art. 16 TUSP) (ovvero a tempo indeterminato - si ricorda che se il patto è a tempo indeterminato ciascun socio ha diritto di recedere dallo stesso con preavviso di 180 giorni ai sensi del II comma dell'art. 2341-bis c.c.)

- 1. E' istituito il Comitato di Coordinamento tra i soci della società AREZZO CASA S.P.A..**
2. Ne fanno parte il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascun Comune socio, con diritto di voto paritario, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale.
3. Il Comitato di Coordinamento nomina, al proprio interno, il Presidente.
4. Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente:
 - prima di ogni riunione dell'Assemblea dei soci della società
 - ogni volta che lo ritenga opportuno;
 - su richiesta anche di uno soltanto degli enti pubblici locali che sono rappresentati nel Comitato.
5. La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata a/r o fax o posta elettronica contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, che pervenga almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica che pervenga almeno tre giorni prima.
6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato di Coordinamento si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del Comitato ove deve essere presente almeno un componente del Comitato medesimo.
7. Le deliberazioni del Comitato di Coordinamento possono essere adottate

anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta e/o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli procedurali, purché sia assicurato a ciascun membro del Comitato di Coordinamento il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica.

8. Il Comitato di Coordinamento può validamente deliberare se partecipa al voto la maggioranza assoluta dei componenti e se esprime il voto favorevole la maggioranza assoluta dei partecipanti. In difetto di tali condizioni, si ha come non assunta alcuna deliberazione. In ogni caso, a ciascuno degli enti rappresentati nel Comitato di Coordinamento è riconosciuto - indipendentemente dall'assunzione di deliberazioni ai sensi dei commi precedenti - il potere di voto in merito alle deliberazioni, agli atti ed agli argomenti che concernono specificamente l'espletamento delle attività nell'ambito territoriale dell'ente stesso, per quanto concerne tutti gli aspetti e le modalità delle attività medesime, compresi i profili tecnici, organizzativi e patrimoniali.

9. I soci si obbligano a votare nell'assemblea della società in conformità alle deliberazioni assunte dal comitato per il coordinamento nonché a conformarsi, in sede assembleare, al voto espresso da un socio in relazione al proprio ambito territoriale come previsto al punto che precede.

9. Il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci stessi; provvede al controllo sulla Società. Esso, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio:

- a) esercita ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;
- b) formula indirizzi circa l'attività della Società;
- c) esamina ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;
- d) può inibire, **mediante voto in sede assembleare conformemente espresso dai soci**, ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici locali rappresentati nel Comitato;
- e) controlla sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettua la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

10. Allo scopo di consentire al Comitato di Coordinamento l'esercizio dei poteri attribuitigli, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti, **ai sensi dello statuto sociale**, a trasmettere **ai soci e quindi al** Comitato di Coordinamento:

- a) i documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci di esercizio con la nota integrativa e le relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale;

- c) la relazione di revisione e giudizio sul bilancio di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, appena depositata nella sede della Società;
- d) le proposte delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato relative a:
 - indirizzi strategici gestionali generali;
 - contratti di servizio;
 - acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e alienazione, di beni immobili;
 - alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami d'azienda;
 - altri contratti che comportino per la Società una spesa da coprire con fondi propri superiore ad euro 200.000,00;
 - decisioni di aumento del capitale sociale nei termini di cui all'art. 7, comma secondo, del presente Statuto;
- e) i verbali delle sedute dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale;
- f) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento o anche da uno soltanto dei suoi componenti.

11. Le deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera d) del precedente comma, possono essere assunte solo previa ***delibera dell'assemblea dei soci che si impegnano a votare conformemente alle risultante di quanto deciso nell'ambito del*** Comitato di Coordinamento previa la dovuta informativa ai soci da parte degli organi sociali.

~~, salvo quanto previsto all'ultimo periodo del presente comma. Al fine di consentire al Comitato di Coordinamento l'espressione del proprio parere, deve pervenire al Presidente del Comitato stesso almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato una apposita relazione illustrativa. Il Comitato deve fornire il proprio parere almeno un giorno prima della data fissata per la seduta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato; in caso di silenzio, il parere si intende reso in senso favorevole.~~

12. Il Comitato di Coordinamento tramite il suo Presidente, inoltre, salve restando le attribuzioni della Conferenza LODE e le previsioni dei contratti di servizio ***in rappresentanza dei soci che ne fanno parte che gli conferiscono qui apposito mandato:***

- a) può richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e del Consigliere Delegato;
- b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essergli fornite dagli altri organi della Società;
- c) può richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritenga opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;
- d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;
- e) può visitare i locali e gli impianti aziendali.

13. Le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate anche da ciascuno degli enti rappresentati nel Comitato di Coordinamento.

14. Gli altri organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società.